

AVVISO DI PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro generale del ricorso:

T.A.R. LAZIO, ROMA, R.G. n. 1001/2024;

2. Nome del ricorrente:

GUANDALINI IRENE (c.f. ***)**

2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata:

il **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro *pro tempore*;
l'**Ufficio scolastico regionale per la Liguria**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

E NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI

3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

A) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale la ricorrente è stata esclusa dal concorso ordinario per il reclutamento del personale docente per i ruoli relativi all'insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione 30 marzo 2022, n. 80 e indetto con decreto direttoriale 4 agosto 2023, n. 1330, con riferimento ai posti banditi nella Regione Liguria, siccome risultata non idonea alla prova scritta;

B) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti,, avente eventualmente anche forma digitale, recante la correzione dell'elaborato della ricorrente relativo alla prova scritta tenutasi in data 15 Dicembre 2023, con conseguente attribuzione del punteggio pari a 68/100 pt.;

C) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato approvato l'elenco dei candidati ammessi alle successive prove concorsuali (prova orale) nonché il provvedimento prot. nr. 353/U/I.8 del 24.01.2024 con il quale è stato pubblicato il

calendario delle prova orale, nella parte in cui non prevede la ricorrente fra i candidati ammessi a tale prova;

D) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati i quesiti costituenti la prova scritta, elaborati dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del D.M. 30 marzo 2022, n. 80, con riferimento al concorso di cui è causa;

E) qualora occorra, del decreto del Ministro dell'Istruzione 30 marzo 2022, n. 80, quali atti presupposti recanti la disciplina regolamentare del concorso de quo, nella parte in cui prevede come soglia idoneativa di superamento della prova scritta il punteggio minimo pari a 70/100 pt;

F) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente;

4. Sunto dei motivi del ricorso

1. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis (art. 4 co. 4 Bando) ; Violazione dell'art. 1 co. 3 del DPR 487/1994; Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità ; Ingiustizia grave e manifesta.

Secondo una consolidata giurisprudenza amministrativa, ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost. (Cons. St., sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060), sicché, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 5 gennaio 2021, n. 158). Laddove tale ultima eventualità ricorresse, ne discenderebbe, secondo tale condivisibile e consolidato indirizzo ermeneutico, l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione nella parte in cui ha contemplato due risposte egualmente esatte

– soprattutto in base al tenore aspecifico della relativa domanda formulata – ritenendo però errata la risposta formulata dalla parte ricorrente (Vedi in tal senso la recentissima T.A.R. Lazio Roma, Sez. IV ter, Sent., 22/01/2024, n. 104).

Applicando al caso di specie i suesposti principi, non può non rilevarsi come i quesiti nr. 19 e nr. 24 siano formulati in maniera tale da implicare due risposte esatte, invece di una come previsto dalla *lex specialis*.

Il quesito 19 fa un generico riferimento ad “Uno degli obiettivi di apprendimento dell’educazione fisica previsto nella sezione “il gioco, lo sport, le regole e il fair play” delle Indicazioni Nazionali per il curriculum della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, emanate con DM n. 254/2012” senza specificare se la domanda fosse limitata solo agli Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola primaria o solo a quelli al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado.

Tale circostanza ha legittimamente indotto a ritenere che la risposta esatta dovesse essere ricercata tra tutti gli 8 obiettivi indicati nel testo emanato con il D.M. 254/2012 (sia quelli previsti al termine della classe quinta che quelli della classe terza scuola secondaria) e, quindi, sia la risposta contraddistinta dalla lett. “d” (*“Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, anche quelle organizzate in forma di gara”* – unica ritenuta corretta dalla Commissione) – che quella contraddistinta dalla lett. “c” (*“C. Realizzare strategie di gioco e mettere in atto comportamenti collaborativi”* scelta dalla ricorrente) possono ritenersi parimenti corrette.

Alle medesime conclusioni circa la palese contrarietà alla ratio di certezza ed univocità richieste per la legittimità dei quiz a risposta multipla predeterminata si giunge con riferimento al quesito nr. 24.

In questo caso veniva richiesto al candidato di completare con una delle quattro opzioni proposte la frase “Violence on and off the _____ impacts the image of both the sport and athletes as role models.” ma – contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione – sia la parola “pitch” che la parola “ground” (entrambe indicate fra le

possibili risposte) possono ritenersi lessicalmente corrette e idonee a completare la frase.

2. Violazione del principio della par condicio concorsorum, Violazione del favor participationis, Violazione del principio di proporzionalità, Violazione dell'art. 51 Cost., Disparità di trattamento, Violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.

Il quesito nr. 9 si fonda sulle teorie contenute nel libro “Apprendimento Motorio e Prestazione” degli autori Richard A. Schmidt & Craig A. Wrisberg, testo oggi di fatto inaccessibile per i partecipanti al concorso, per quanto meglio specificato sopra.

In punto di fatto è stato già osservato come la diffusione del relativo testo sia da intendersi estremamente ridotta o meglio praticamente inesistente; inserire nella prova scritta un quesito fondato su un testo rispetto al quale hanno avuto o anche solo potenzialmente hanno accesso pochissime persone costituisce una grave violazione della par condicio tra i concorrenti.

4. Indicazione dei controinteressati: Tutti i candidati ammessi alle successive prove concorsuali (prova orale) di cui al calendario impugnato e quivi allegato

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito

www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 1001/2024) nella sottosezione “*Ricerche*”, sottosezione “*Ricorsi*”, rintracciabile all’interno della schermata del T.A.R. Lazio – Roma nella voce “*Attività istituzionale*”, sottovoce “*Tribunali Amministrativi Regionali*”;

6. La presente notificazione per pubblici proclami ex art. 52 c.p.a. è stata autorizzata dalla Sez. III BIS del T.A.R. Lazio con Decreto Presidenziale n. 1339/2024;

7. Testo integrale del ricorso.